

## TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** *Omaggio, congedi e rinunzie — Convalidazione dell'elezione del collegio 1° d'Isili — Votazione ed approvazione del progetto di legge per una spesa destinata alla tipografia della Camera — Discussione del progetto di legge sulle privative per invenzioni e scoperte industriali — Approvazione dei 10 primi articoli — Emendamento del commissario regio Scialoja all'articolo 11 — Approvato — Approvazione degli articoli 12 e 13 — Obbiezioni del deputato Cavour G. all'articolo 14, e risposte del commissario regio e del relatore Michelini G. B. — Approvazione degli articoli dal 14 al 36 — Relazione di una petizione sull'articolo 37 — Emendamento del deputato Polto, oppugnato dal relatore e dal commissario regio — Osservazioni del deputato Farini e sua proposta — Repliche — Osservazioni dei deputati Cavour G. e Bo — Riassunto del relatore — Emendamento del deputato Demaria — Estrazione a sorte di una deputazione per l'assistenza alla funzione funebre pel deputato Bellono.*

La seduta è aperta alle ore 4 e mezzo pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

**AIRENTI**, segretario, espone il seguente sunto di petizione ultimamente presentato alla Camera:

5490. Il Consiglio provinciale di Pallanza, rappresentato che nel progetto di legge portante modificazione della classificazione delle strade, quella provinciale che diramandosi dalla strada del Sempione va per Pallanza ed Intra al confine sardo-svizzero presso Brissago sul lago Maggiore, la quale è destinata a congiungere con una linea non interrotta le altre strade dello Stato colle grandi arterie del commercio europeo, non venne all'articolo 4 enumerata fra quelle che fin d'ora dovrebbero dichiararsi reali, ma fu solo all'articolo 5 contemplata in modo condizionale, ricorre alla Camera perchè voglia senz'altra condizione annoverarla fra le reali.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** Il dottore Giovanni Bertoni fa omaggio alla Camera di due esemplari d'un suo scritto sul *cholèra-morbus*.

Il deputato Carlo Ricardi, per ragioni di salute, scrive domandando un congedo di otto giorni.

(La Camera accorda.)

Il deputato Barbier per uguali motivi chiede un congedo di giorni quindici.

(La Camera accorda.)

Il deputato Giorgio Mameli per ragioni domestiche rassegna le proprie dimissioni.

(La Camera accetta.)

Il deputato Marongiu, dicendo non essere in grado, pendente la cruda stagione, di recarsi in Parlamento, rassegna pure le sue dimissioni.

(La Camera accetta.)

Il deputato Lachenal, avvertendo essere nell'impossibilità di recarsi a Torino per partecipare ai lavori parlamentari, rassegna pure le sue dimissioni.

(La Camera accetta.)

### VERIFICAZIONE DI POTERI.

**GIOVANOLA**, relatore. Ho l'onore di riferire sull'elezione del collegio 1° d'Isili.

Questo collegio fu convocato con decreto del 29 ora passato ottobre. Esso è diviso in due sezioni, di cui la prima consta di 220 elettori, la seconda di 219, totale 439.

Votarono nella prima sezione 16 iscritti e tutti a favore del cavaliere Don Antonio Porqueddu; nella seconda 15, dei quali 14 voti furono pel cavaliere Porqueddu ed uno per l'avvocato Serafino Caput. Non essendosi conseguita la maggioranza voluta dalla legge nel primo scrutinio, si passò al secondo esperimento nel giorno successivo, nel quale il cavaliere Porqueddu ebbe voti 26, cioè 14 nella prima sezione e 12 nella seconda; e l'avvocato Caput uno solo. Perciò il cavaliere Porqueddu fu proclamato deputato.

Le operazioni si ravvisarono regolari e non diedero luogo a verun richiamo. Però, constando che il cavalier Porqueddu è colonnello di cavalleria e direttore d'una regia tanca, l'ufficio cui fu demandato l'esame di questa elezione ebbe prima a verificare se per avventura la sua qualità di impiegato si opponesse alla sua ammissione nella Camera e dalle informazioni assunte presso la segreteria risulta che attualmente fanno parte di questa Camera 46 impiegati. Epperò vi è ancora uno spazio sufficiente per l'ammissione del colonnello Porqueddu.

Quindi il terzo ufficio vi propone la conferma di questa elezione.

(La Camera approva.)

**CADORNA C.** Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza ed ordinare la comunicazione alla Commissione che esamina il progetto di legge sulla classificazione delle strade, della petizione 5490 con cui il Consiglio provinciale di Pallanza chiede che senza condizione la strada attuale dal lago alla Svizzera sia dichiarata reale.

**PRESIDENTE.** Secondo la pratica adottata, questa petizione fu già trasmessa all'indicata Commissione, perciò non occorre deliberazione in proposito.

**CADORNA C.** Chiederei pure che fosse riferita d'urgenza, perchè possa essere comunicata al Ministero.

**PRESIDENTE.** Allora, se non vi sono opposizioni, l'accennata petizione si terrà dichiarata d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

Debbo avvertire i signori deputati che fu stampata e sarà distribuita la relazione sul progetto di legge per soppressione di corporazioni religiose. Tutti gli uffizi sono convocati per domattina alle ore 11 per procedere all'esame di questo stesso progetto.

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LA SPESA DI COSTRUZIONE DELLA STAMPERIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per spesa straordinaria per la costruzione della stamperia della Camera dei deputati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1531.)

« Art. 1. È approvata la spesa straordinaria di lire 61,779 55 per la costruzione di un locale ad uso di stamperia della Camera dei deputati nel fabbricato demaniale in cui siede la Camera medesima.

« Art. 2. Siffatta spesa sarà applicata ad un'apposita categoria nel bilancio dell'azienda generale di finanze pel 1853, sotto il numero 29 bis e colla denominazione *adattamento di un locale ad uso di stamperia della Camera dei deputati.* »

(I due articoli sono approvati senza discussione.)

(Si procede allo squittinio segreto per la votazione sul complesso del progetto.)

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	98
Maggioranza . . . . .	50
Voti favorevoli . . . . .	95
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva.)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALLE PRIVATIVE PER INVENZIONI E SCOPERTE INDUSTRIALI.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno chiamerebbe la discussione della legge portante un'aggiunta di spesa al bilancio 1851 delle strade ferrate pel tronco da Quarto a Solero; ma siccome è assente il relatore, si passerà alla discussione del progetto di legge relativo alle privative per invenzioni o scoperte industriali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1290.)

La discussione generale è aperta.

(Nessuno domanda la parola.)

Nessuno domandando la parola, interrogo la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli.

(La Camera assente.)

« Art. 1. L'autore di una nuova invenzione o scoperta industriale ha diritto di attuarla e di trarne frutto esclusivamente pel tempo, nei limiti e sotto le condizioni che la presente legge prescrive.

« Questo diritto esclusivo costituisce una privativa industriale. »

(È approvato.)

« Art. 2. Una invenzione o una scoperta dicesi *industriale* allorchè ha direttamente per oggetto :

« 1° Un prodotto o un risultamento industriale ;

« 2° Uno strumento, una macchina, un ordigno, un congegno od una disposizione meccanica qualunque ;

« 3° Un processo o metodo di produzione industriale ;

« 4° Un motore o l'applicazione industriale di una forza già nota ;

« 5° Infine l'applicazione tecnica d'un principio scientifico, purchè dia immediati risultamenti industriali.

« In quest'ultimo caso la privativa è limitata ai soli risultamenti espressamente indicati dallo inventore. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. Considerasi come *nuova* una invenzione o una scoperta industriale, quando non fu mai prima conosciuta o quando anche avendosene una qualche notizia ignoravasi i particolari necessari alla sua attuazione. »

(È approvato.)

« Art. 4. Una nuova invenzione o scoperta industriale già privilegiata all'estero, quantunque pubblicata per effetto della privativa straniera, conferisce al suo autore o a' suoi aventi causa il diritto di ottenerne privativa nello Stato; purchè però se ne dimandi l'attestato prima che spiri la privativa straniera e prima che altri abbia liberamente importata ed attuata nel regno la stessa invenzione o scoperta. »

(È approvato.)

« Art. 5. Ogni modificazione d'una invenzione o scoperta munita di privativa tuttora vigente dà diritto ad un attestato di privativa, senza pregiudizio di quello che già esiste per la invenzione principale.

« Art. 6. Non possono costituire argomento di privativa :

« 1° Le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica ;

« 2° Le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali ;

« 3° Le invenzioni o scoperte puramente teoriche. »

**CAVOUR G.** Domanderei alla Commissione ed al signor commissario regio qualche spiegazione sul numero 2 del presente articolo, dove è detto *che le invenzioni o scoperte che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali non possono costituire argomento di privativa.*

Io credo che non si possa fare altrimenti, ma potrebbe nascere un dubbio ed un dubbio che mi ricordo essere stato sollevato nel seno degli uffizi.

Nell'uffizio a cui apparteneva, il membro che fu eletto commissario aveva propugnato con ragioni che mi sono sembrate molto valide, la convenienza di escludere dai benefici che vengono concessuti ag'li inventori ogni ricetta medica, perchè si è veduto nei vicini paesi, e specialmente in Francia, potere spacciare come invenzione una qualche formola farmaceutica di poca importanza, facendo qualche preparazione con medicamenti già conosciuti, e quindi farla patentare e fare grandi speculazioni, che hanno fruttati grandi danari a speculatori che usufruttarono la pubblica credulità.

Fu accennato, appunto nell'uffizio a cui io apparteneva, alla *pâte Regnault*, speculazione che fruttò somme immense senza giovare veramente all'arte salutare. Credo quindi poco conducente al buon andamento della medicina che si possano spacciare come scoperte nuove composti d'ingredienti già conosciuti in medicina, ma che sono generalmente poco noti alle persone a questa estranee.

L'uffizio aveva appunto presa una conclusione a questo

riguardo, ed ho veduto poi con qualche meraviglia che nella relazione della Commissione non se n'è fatta menzione. Sembrandomi questa questione d'una certa gravità, desidererei sentire qualche spiegazione in proposito e vedere se per dimenticanza o a disegno si sia ommesso di parlarne.

**SCIALOJA, commissario regio.** La questione che sollevò l'onorevole deputato fu lungamente discussa in Francia; fu agitata nel Belgio dalla Commissione che preparò il progetto di legge ultimamente da quel Parlamento adottato; ma io trovo che sarà meglio trattata a proposito dell'articolo 37 del presente progetto, il quale provvede espressamente intorno alle produzioni farmaceutiche e medicinali. Se dunque la Camera crede, potrà oltre procedersi nella votazione, e trattare la questione ora accennata là dove naturalmente cade.

**CAVOUR G.** Aderisco.

**MICHELINI G. B.** Pare anche a me potersi senza inconveniente differire la questione di cui si tratta allorchè verranno in discussione gli articoli 37 e 38. Ed allora io darò ragguaglio alla Camera di una petizione che le è stata sporta coll'intendimento appunto che ai medicinali non si concedano privilegiate.

Frattanto credo debito mio di scolare l'onorevole mio amico, il deputato Farini, membro della Commissione, il quale apparteneva allo stesso ufficio di cui era membro il marchese Cavour. Egli propugnò il parere di quell'ufficio, non doversi accordare privilegiate per i medicinali; ma la maggioranza della Commissione decise altrimenti.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, metto a partito l'articolo 6.

(La Camera approva.)

(Si approvano quindi senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 7. L'esercizio di una privativa industriale ha per titolo legale un attestato rilasciato dalla pubblica amministrazione.

« L'attestato di privativa non garantisce l'utilità o la realtà della invenzione o scoperta che fu asserita da chi ne fece domanda, nè prova la esistenza dei caratteri che la legge richiede in una invenzione o scoperta perchè ne sia valida ed efficace la privativa.

« Art. 8. La privativa per un oggetto nuovo comprende l'esclusiva fabbricazione e vendita dell'oggetto medesimo.

« La privativa per adoperare in un'industria un agente chimico, un processo, un metodo, uno strumento, una macchina, un ordigno, un congegno, od una disposizione meccanica qualunque, inventati o scoperti, conferisce la facoltà di impedire che altri li adoperi.

« Ma quando colui che gode la privativa somministra egli medesimo le preparazioni o i mezzi meccanici, il cui esclusivo preparazione costituisce l'oggetto di una privativa, presumesi che abbia nel tempo medesimo concesso il permesso di farne uso, purchè non esistano patti in contrario.

« Art. 9. L'autore di una invenzione o scoperta munita di privativa, e coloro che hanno causa da lui, possono chiedere un *attestato completivo* per ogni modificazione da loro arretrata alla scoperta o invenzione principale. Questo attestato estende alla modificazione che ha per oggetto gli effetti della privativa principale per tutto il tempo della durata di essa privativa.

« Art. 10. Gli effetti di un attestato di privativa, rispetto ai terzi, cominciano dal momento in cui ne fu prodotta la domanda.

« La durata di una privativa non sarà maggiore di anni quindici, nè minore di un anno, cominciando sempre a contare dall'ultimo giorno d'uno de' mesi di marzo, giugno, settembre o dicembre, sussecutivo e più prossimo al dì in cui esso attestato fu chiesto, nè conterrà mai frazione di anno.

« Art. 11. La durata di una privativa per invenzione o scoperta già munita di privativa all'estero non eccederà quella della privativa straniera; ed in ogni caso non oltrepasserà quindici anni. »

**SCIALOJA, commissario regio.** Dopochè il Governo ebbe presentato il progetto che oggi è sottomesso al vostro esame, nel Parlamento belgico fu discussa una simile legge; ed a proposito di una disposizione conforme a quella di cui si è dato testè lettura, sorse taluno nella Camera dei senatori ad interrogare il Ministero se mai nel concedere una privativa ad un inventore, il quale all'estero ne avesse ottenute più d'una, come per esempio una in Prussia dove il brevetto ha la durata di sei anni, e l'altra in Francia dove ha la durata di quindici, si dovesse nel Belgio concedere la privativa per quindici anni, ovvero per sei. Dopo lunghe discussioni si venne in questa sentenza, che cioè non potendo mai nel Belgio la durata della privativa oltrepassare i venti anni, si dovesse però statuire che, entro questo termine, la privativa da concedersi all'inventore già privilegiato all'estero fosse ragguagliata al termine più lungo tra le privilegiate all'estero concesse. Quindi io propongo alla Camera di aggiungere all'articolo 11 questa clausola; cioè, ove dice: « non eccederà quello della privativa straniera, » si aggiunga: « conceduta per il termine più lungo. » Così sarebbe rimossa una questione che di tempo in tempo potrebbe sorgere nella pratica. (*Segni di adesione*)

**MICHELINI G. B., relatore.** La Commissione approva l'intendimento del commissario regio, e crede essa pure opportuno che si conceda il termine più lungo fra quelli delle privilegiate concesse all'estero; epperò accetta l'emendamento proposto.

**PRESIDENTE.** Pongo a partito l'articolo 11 coll'emendamento proposto dal commissario del Governo ed accettato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 12. Un attestato di privativa concesso per meno di quindici anni potrà essere prolungato di uno o più anni, in modo però che la durata del prolungamento congiunta a quella del primo attestato non oltrepassi mai i quindici anni. »

(La Camera approva.)

« Art. 13. Il prolungamento di un attestato di privativa comprende quello di tutti gli attestati completivi. »

(La Camera approva.)

« Art. 14. Per ogni attestato di privativa saranno pagate due tasse: una proporzionale quando si domanda la privativa, altra annuale.

« La tassa proporzionale consisterà in una somma di tante volte dieci lire quanti sono gli anni per cui chiesi la privativa, più quella frazione di dieci lire che corrisponderà allo intervallo di tempo tra il giorno della domanda e l'ultimo giorno del trimestre dal quale cominciasi a computare la durata della privativa.

« La tassa annuale sarà di lire trenta per ciascuno dei primi tre anni, di lire cinquanta pel quarto, quinto e sesto anno; di lire settanta pel settimo, ottavo e nono anno; di lire novanta pel decimo, undecimo e duodecimo e di lire centodieci per ognuno dei rimanenti tre anni.

« La prima annualità conterrà inoltre quella parte di trenta

lire che corrisponderà all'intervallo di tempo indicato nel secondo alinea di questo articolo.

**CAVOUR G.** Anche relativamente a questo articolo desidererei una spiegazione, perchè il senso di esso mi pare si presti a qualche ambiguità. Ecco la difficoltà.

Suppongo un inventore, il quale abbia presa una patente per 15 anni; dopo 5 o 6 anni trova che quella sua invenzione non gli dà sufficiente utilità, e vuole rinunciare alla sua privativa; a termini di quest'articolo sembrerebbe che forse il fisco potrebbe domandargli fino alla fine dei quindici anni la tassa quivi stabilita. Ora parmi che questo sarebbe un inconveniente; un inventore che vuole rinunciare al suo privilegio, cessando di pagare la finanza, deve essere in libertà, e il suo vantaggio è anche così vantaggio del pubblico, poichè lascia nel pubblico dominio la sua invenzione. Credo che questa sia stata anche l'intenzione dei compilatori della legge. Cionulladimeno desidererei venisse chiarita questa difficoltà.

**SCIALOJA, commissario regio.** L'articolo 58 del progetto risponde alla difficoltà messa innanzi, poichè nel primo numero di esso si legge: « Cessa di essere valido un attestato se non si eseguisce anche per una volta sola il pagamento anticipato dalla tassa annuale fra tre mesi dopo il giorno della scadenza. »

Quando dunque non vuol più godere d'una privativa, l'inventore non ha da far altro che non pagare un'annata di contribuzione; questo basta perchè si tenga aver rinunciato all'esercizio della privativa.

**CAVOUR G.** Vedo che così è stato inteso dai compilatori della legge e così l'intendevo anch'io; ma dubito molto se verrebbe così inteso pure da un tribunale. Sopponiamo un avvocato patrimoniale un po' tenace dell'interesse delle finanze. Con quest'articolo può dire all'inventore che ha rinunciato al privilegio: voi siete obbligato a pagare, la legge ve lo impone, ed io farò eseguire la legge. Mi sembra dunque necessario che sia data una spiegazione per togliere anche questo dubbio.

**MICHELINI G. B., relatore.** L'onorevole deputato Gustavo di Cavour teme che, in forza dell'articolo 14, colui che ottenne una privativa e che poscia non vuole più esercirla possa venir condannato, ma io gli dirò che egli sarà assolto in virtù dell'articolo 58, imperocchè gli articoli tutti di una legge sono fra loro correlativi, ed il giudice deve avere la legge tutta quanta sotto gli occhi.

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, metto ai voti l'articolo 14.

(È approvato.)

**CAVOUR G.** Mi riservo all'articolo 58 di formulare un'emendamento per evitare il dubbio cui ho or ora accennato.

**PRESIDENTE.** « Art. 15. La prima annualità e la tassa proporzionale saranno pagate al tempo in cui si produrrà la dimanda dell'attestato.

« Le altre annualità saranno pagate con anticipazione il primo giorno di ciascun anno della durata della privativa, e seguiranno il triennale aumento anche nel caso che la privativa sarà prolungata. »

(È approvato.)

« Art. 16. La tassa di un attestato completo consisterà nell'unico pagamento anticipato di sole venti lire. »

(È approvato.)

« Art. 17. Per un attestato di prolungamento saranno pagate lire quaranta, oltre alla tassa proporzionale ed alle annualità, di cui la prima, cioè quella corrispondente al primo anno del prolungamento, sarà versata al tempo in cui verrà

prodotta la domanda, e le altre con anticipazione, siccome è detto nell'articolo 15. »

(È approvato.)

« Art. 18. Se chiedesi un attestato di privativa per importazione, da durare sino al termine della privativa straniera, qualunque frazione di anno verrà computata per un anno intero, quanto al pagamento della tassa. »

(È approvato.)

« Art. 19. La direzione di tutto ciò che riguarda le private industriali appartiene al Ministero di finanze. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Nel progetto ministeriale si era detto che chi voleva ottenere una privativa dovesse farne domanda all'ufficio dipendente dal Ministero di commercio; e questo essendo per ora, e forse per un tempo indeterminato, riunito a quello delle finanze, si poteva dire benissimo « da un ufficio dipendente dal Ministero delle finanze. »

La Commissione ha creduto dover sopprimere questa indicazione nel luogo in cui si trovava, cioè all'articolo 19 e all'articolo 20, nel quale si stabilisce a chi si debba rivolgere la domanda per la privativa.

La Commissione, invece di dire semplicemente « da un ufficio dipendente, ecc., » usò questa dizione: *da uno degli uffici attualmente dipendenti dal Ministero,* volendo con ciò indicare che non si avesse a creare un ufficio apposito per la concessione di questi attestati di privativa.

Il Ministero accetta questa modificazione. Tuttavolta si crede in dovere di far osservare alla Camera che, se il numero dei brevetti di invenzione si mantiene nei limiti in che era pel passato, non vi sarà difficoltà ad eseguire letteralmente il disposto della legge. Ma quando il numero di questi brevetti avesse a crescere, come avvenne nel Belgio e negli altri paesi ove è adottato un sistema simile a quello che si vuole introdurre colla legge che ora discutiamo, riuscirebbe impossibile l'affidare ad uno degli uffici finanziari di Torino il servizio degli attestati di privativa.

Dietro il disposto di questa legge, ogni brevetto dà luogo a varie formalità, quali sarebbero l'esame della domanda e la necessità di alcune indagini. Inoltre quest'ufficio deve essere pubblico, acciò tutti gli interessati possano ricorrervi sia per prendere conoscenza dei brevetti, sia per esaminare se gli attestati concessi si trovino in opposizione ai diritti già acquistati.

Quindi è chiaro che, se il numero dei brevetti è un po' grande, l'impiegato incaricato di quest'ufficio avrà moltissimo lavoro a disimpegnare; nullameno, torno a dirlo, io non ho alcuna difficoltà a mantenere nei primordi la disposizione di incaricare un impiegato finanziario di questa bisogna. Io mi riservo però, ove molto cresca il numero dei brevetti, di chiedere, quando si discuterà il bilancio o per mezzo di una proposizione speciale, l'autorizzazione di stabilire un ufficio apposito. Siccome poi aumentando i brevetti si accrescerà di molto il frutto che da questo nuovo ramo d'imposta le finanze percepiranno, evidentemente la Camera non avrà difficoltà di provvedere a che questo servizio sia disimpegnato in modo conveniente onde assicurare l'esazione della tassa da questa nuova legge stabilita, e nello stesso tempo il pubblico sia servito, come ne ha diritto, a tenore delle disposizioni in questa legge contenute.

**MICHELINI G. B., relatore.** Non so se sia esatto interprete dei sentimenti che mossero la Commissione a fare questo emendamento al progetto ministeriale.

Quanto a me so che vi fui indotto principalmente dalla considerazione che non si avesse ad aumentare il numero

degli impiegati; sappiamo pur troppo molte delle nostre leggi avere questo infelice risultamento, il quale scema di troppo il reddito netto delle leggi di finanza, spendendosi nell'esazione somme che avrebbero potuto essere risparmiate.

La Commissione pertanto non ha voluto che simile risultamento avesse la legge sulle privative. Ma essendo con termini generali incaricato il Ministero delle finanze delle attribuzioni che riguardano queste privative, nulla impedisce che si aumenti il numero degli impiegati quando ciò sarà reso necessario dalla grande quantità delle domande di privativa. Questo potresti fare nei bilanci che si votano annualmente; e se saravvene vera necessità, la Camera facilmente concederallo, perchè saravvi un largo corrispettivo nelle tasse pagate da coloro ai quali concedonsi privative.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Una parola detta dall'onorevole relatore mi obbliga a chiedere di nuovo la parola onde chiarire un dubbio che è nato nella mia mente, ed onde togliere ogni incertezza su quello che crede dover fare il Ministero.

L'onorevole relatore ha detto che, nel caso in cui crescessero i brevetti, si aumenterebbero gli impiegati al Ministero di finanze. Ora non è intenzione del Ministero, e non lo è nemmeno della Commissione, come si scorge dall'articolo 20, di incaricare un impiegato del Ministero. Ciò sarebbe contro tutti i nostri principii di amministrazione.

L'ufficio incaricato di ricevere le domande di privativa diventa, in virtù di questa legge, un ufficio contabile, il quale deve quindi essere assolutamente separato dal Ministero di finanze, che sorveglia appunto gli impiegati contabili.

Il Governo incaricherà uno degli uffici estranei al Ministero di finanze, ove crescessero a dismisura questi brevetti, ove, lo ripeto, giungessero, per esempio, a 600 all'anno, numero raggiunto nel Belgio, io credo che sarebbe anche di buona economia di creare un ufficio apposito con dare degli aggiunti all'ufficio fiscale e demaniale, giacchè non vi è dubbio che siano necessarie, in chi è incaricato di questo pubblico servizio, certe cognizioni tecniche e scientifiche, le quali non sempre si trovano negli impiegati delle finanze, giacchè non è questa la loro missione.

Per il momento adunque accetto la disposizione proposta dalla Commissione nel senso che ho spiegato, rimandando a tempo più opportuno, quando l'esperienza ci avrà dimostrato quale sviluppo prenderà questo pubblico servizio, il provvedere secondo i bisogni.

**MICHELINI G. B.**, relatore. Io credo che in questa bisogna siamo perfettamente d'accordo col signor ministro. È mente della Commissione che si aumenti il meno possibile il numero degli impiegati.

**PRESIDENTE**. Chi intende approvare l'articolo 19 secondo la formola proposta dalla Commissione voglia sorgere. (È approvato.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli sino al 37 esclusivamente:)

« Art. 20. Chiunque desidera di ottenere un attestato di privativa ne deve dirigere dimanda al capo di uno degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze che ne sarà incaricato.

« Siffatta dimanda verrà presentata dallo inventore ovvero da un suo speciale mandatario, e conterrà:

« Il nome e cognome, il nome del padre e la patria sì del richiedente e sì del suo mandatario, se ve ne ha;

« 2° La indicazione della scoperta o invenzione in forma di titolo, che n'esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo;

« 3° L'indicazione della durata che si desidera di assegnare alla privativa ne' limiti prescritti dalla legge.

« Non potranno mai con una medesima dimanda essere chiesti nè più di un solo attestato, nè un solo per più invenzioni o scoperte.

« Art. 21. Alla dimanda debbono essere uniti:

« 1° La descrizione della invenzione o scoperta;

« 2° I disegni, ove sono possibili, oltre i modelli che l'inventore giudica utili alla intelligenza della invenzione o scoperta;

« 3° La ricevuta, da cui apparisca essersi versata in una delle pubbliche casse la tassa corrispondente all'attestato che chiedesi;

« 4° Il titolo originale o in copia legale, da cui apparisca la privativa concessa all'estero, quando dimandasi un attestato per importazione;

« 5° Se vi è un mandatario, l'atto di procura in forma autentica ovvero sotto forma privata, purchè in questo secondo caso la sottoscrizione del mandante sia accertata da un pubblico notaio o dal sindaco del comune ove il mandante risiede;

« 6° Un elenco delle carte e degli oggetti presentati.

« Art. 22. La descrizione, di cui è parola nel precedente articolo, sarà fatta in lingua italiana o francese, e conterrà un compiuto e distinto ragguglio di tutti quei particolari che sono necessari a conoscersi da una persona esperta per mettere in pratica la invenzione o scoperta descritta.

« Così della descrizione come di ciascuno dei disegni verranno uniti alla dimanda tre originali, della cui identità risponde unicamente colui che dimanda l'attestato.

« Nel caso poi che alla descrizione aggiungasi un modello, questo non dispenserà il richiedente dall'unirvi due originali identici di uno o più disegni che ritraggano l'intero modello o almeno quelle parti di esso nelle quali consiste l'invenzione.

« Art. 23. Nel corso dei primi sei mesi della durata di una privativa, cominciando a contare dall'ultimo giorno di marzo, giugno, settembre o dicembre, posteriore e più prossimo alla domanda, colui al quale l'attestato si appartiene può chiedere che venga ridotto soltanto ad alcune delle parti della descrizione unita alla prima domanda, indicando distintamente quelle che intende di escludere dalla privativa.

« Le parti escluse sono considerate come non mai prima comprese nello attestato di privativa ridotto.

« Art. 24. A queste domande di riduzione debbono essere uniti:

« 1° La bolletta ricevuta o comprovante il versamento di lire quaranta;

« 2° Tre originali identici della descrizione che intendesi sostituire all'altra già prodotta;

« 3° E tre originali dei nuovi disegni che potrebbe occorrere di sostituire ai precedenti.

« Art. 25. Gli attestati rilasciati in seguito di simili domande si chiameranno attestati di riduzione ed avranno la durata degli attestati ridotti.

« Art. 26. Entro i sei mesi, ond'è parola nell'articolo 23, saranno conferiti attestati per modificazioni soltanto all'autore della invenzione o scoperta munita di privativa ed a chi ha causa da lui. Le dimande prodotte da terze persone per simili attestati e i documenti a quelle congiunti verranno presentate in un pacco da loro suggellato, del quale sarà fatto deposito nel modo che verrà in seguito indicato.

« A capo ai sei mesi summenzionati, il pacco sarà dissuggellato e si procederà al conferimento dell'attestato, se la parte interessata non dichiara di volere ritirare la domanda, nel qual caso le verrà restituita la tassa.

« L'attestato così conferito comincerà ad avere effetto relativamente agli attestati completivi dal primo giorno dopo spirato il termine dei sei mesi; ma rispetto alle persone estranee alla privativa principale ed agli attestati da loro chiesti, avrà effetto dal momento in cui ebbe luogo il deposito della dimanda.

« Art. 27. La domanda per un attestato completivo non conterrà indicazione di durata. Quanto al resto saranno osservate le prescrizioni degli articoli 20 e seguenti.

« Art. 28. Alla domanda per prolungamento di privativa saranno uniti:

« 1° Il titolo da cui apparisce che al richiedente appartiene la privativa, della quale desidera il prolungamento;

« 2° La ricevuta della tassa indicata nell'articolo 17;

« 3° L'atto e l'elenco ond'è menzione nei paragrafi 5° e 6° dell'articolo 21.

« Art. 29. Le dimande di qualsiasi specie e i documenti ed altri oggetti che possono o che debbono esservi aggiunti, saranno presentati, in Torino, all'ufficio incaricato del ministro; altrove, alle intendenze.

« Art. 30. L'ufficiale incaricato di riceverne la presentazione compilerà un processo verbale, nel quale segnerà il giorno e l'ora in cui la presentazione è eseguita, e farà menzione dell'oggetto della dimanda.

« Nel processo verbale medesimo verrà indicato il domicilio reale o elettivo del richiedente o del suo mandatario nella città ove si eseguisce il deposito; ed in difetto s'intenderà di diritto eletto il domicilio appresso la casa comunale.

« Art. 31. Trattandosi del deposito accennato nell'articolo 26, il processo verbale conterrà la dichiarazione del depositante di volere che a tempo debito gli si conferisca un attestato di privativa per una modificazione specificata colla descrizione chiusa nel pacco e riguardante quella invenzione o scoperta principale di cui indicherà il titolo nel processo verbale medesimo.

« Art. 32. Ognuno di questi processi verbali sarà scritto sopra apposito registro ed ivi sottoscritto dal richiedente o dal suo mandatario.

« Una copia ne sarà rilasciata alla parte senz'altra spesa che quella della carta da bollo su cui è distesa.

« Art. 33. Tra i cinque giorni susseguenti le carte ed oggetti tutti depositati nelle segreterie delle intendenze saranno spedite al Ministero delle finanze.

« A questa spedizione sarà aggiunta una copia in carta libera del processo verbale.

« Art. 34. I processi verbali pervenuti dalle provincie saranno trascritti sui registri dell'ufficio del Ministero.

« Art. 35. Se le prescrizioni della legge sono state eseguite, le domande saranno registrate colla data della loro presentazione e si rilasceranno gli attestati richiesti.

« Art. 36. Ogni attestato sarà scritto sopra apposito registro ed ivi sottoscritto dal capo dell'ufficio incaricato.

« Una copia sottoscritta dal medesimo verrà rilasciata alla parte interessata, congiuntamente ad uno degli esemplari originali dei disegni, della descrizione e dello elenco, cifrati in ogni foglio dal detto ufficiale. Questa prima copia dell'attestato sarà gratuita; per ogni altra, che porterà il numero d'ordine della spedizione, saranno pagate lire quindici.

« Art. 37. Trattandosi di invenzioni o scoperte concernenti:

« 1° Preparazioni farmaceutiche o medicamenti di qualunque specie;

« 2° Bevande o commestibili di qualsiasi natura, l'ufficio incaricato invierà la descrizione e quanto altro potrà occor-

rere al Consiglio superiore di sanità per sentire il suo avviso prima di accordare attestato di sorta.

**MICHELINI G. B.**, *relatore*. Come già annunziava alla Camera, a questo punto della legge devo ragguagliarla d'una petizione che le è stata sporta dai membri della società e del collegio di farmacia di Torino, colla quale si chiede che non siano concesse privative per rimedi o preparazioni medicinali.

Tralasciando di leggere la petizione, sarò contento di esporne le ragioni, che sono le seguenti:

Primieramente essere rarissimi i casi in cui una preparazione farmaceutica nuova sia tale da meritare l'attestato di privativa; se si eccettui la scoperta della chinina, male potersi nel decorso di questo secolo trovare nel vasto campo della scienza altra cosa meritevole di privativa, che abbia ricevuta la sanzione di un vero pratico vantaggio. In secondo luogo essere l'attestato di privativa un favore che si accorderebbe ai soli ciarlatani, i quali saprebbero usufruire l'altrui credulità col rivestire le loro pubblicazioni ed affissi dell'attestato, dandovi un valore che veramente la legge non accorda.

In terzo luogo col non concedere privativa oviarsi al grave sconcio introdotto presso altre nazioni, quello cioè con cui il possessore d'un attestato ottiene da un amico la contraffazione del farmaco o panacea privilegiata, e quindi con tutto il buon accordo procede contro di esso in via giuridica, e ciò solo onde riportarne una favorevole sentenza e potere stamparla nell'istruzione annessa allo specifico e negli affissi di pubblicazione.

La Commissione ha esaminato questa petizione, la quale tuttavia non la rimosse dal suo divisamento di comprendere i medicinali fra gli oggetti circa i quali si possano concedere privative.

Quanto alla prima ragione, essa avvertiva che dalla rarità dei casi in cui occorrerà di concedere privative per i medicinali non deriva verun inconveniente nella legge. Siano pure poche le domande di privativa per medicinali, poche saranno per tali oggetti le applicazioni della legge. Ma anche per questi pochi casi la Commissione crede doversi concedere il favore che, sancita la legge, sarà un diritto che avranno coloro che faranno qualche invenzione di medicinali di ottenere la privativa.

Quanto all'altra ragione, secondo la quale possono coloro che ottengono privativa per medicinali valersene ad accalappiare il volgo ignorante, essa avvertiva che tale ragione militerebbe contro tutti gli attestati, contro tutte le concessioni di privativa.

Ridotta la cosa a questi termini, rimane a vedere se, a cagione di questo leggero inconveniente, non debbansi più concedere privative. Ora la Commissione crede che ciò avrebbe avuto inconvenienti maggiori, ed opinò doversi concedere privative per tutti gli oggetti industriali, e doversi anche fra di essi comprendere le preparazioni farmaceutiche o chimiche. Inoltre l'inconveniente dei ciarlatani scema giornalmente col diffondersi della istruzione. Finalmente se, secondo la legislazione attuale, è da temere che i ciarlatani si valgano di questi attestati per accalappiare il volgo, in quanto che presentemente essi conservano il segreto dei loro medicinali, ciò non sarà più secondo il nuovo progetto di legge, inquantochè nessuno potrà ottenere privativa per la propria invenzione, se non manifesta al Governo in che cosa essa consista; gli agenti del Governo poi non sono obbligati, come adesso, a conservare il segreto, ma è lecito a chiunque vedere i registri nei quali sono descritte le invenzioni per cui ottengono

le privative. Quindi non vi è più segreto, e si saprà quali sono i componenti di questi medicinali.

Queste ragioni militano anche contro la terza obbiezione, quella specie di collusione cioè esistente tra due, uno dei quali sarebbe condannato non per altro fine che per dare occasione ad una sentenza favorevole a colui che ottenne la privativa. Inoltre queste cose possono essere conosciute e manifestate dai giornali. Spetta poi anche ai consumatori di queste medicine ad aprire gli occhi. Il Governo alla fin fine non deve farsi il tutore del pubblico e degli individui, ma tocca all'individuo di tutelare se stesso. Questa continua tutela governativa rende gli uomini mogi ed incapaci di provvedere a loro stessi. Tali non devono essere i cittadini di un paese libero.

Tutte queste ragioni rispondono pure alle obbiezioni che sono state addotte dall'onorevole Gustavo Cavour, perchè ai medicinali non si concedano privative.

Per questi motivi la Commissione non crede di dover fare un'eccezione pei medicinali, perchè anch'essi sono compresi negli oggetti riguardanti l'industria; anche su di essi l'industria si esercita. E la Commissione spera che tale sarà pure il sentimento della Camera. Così la legge riuscirà più perfetta, perchè quanto minori sono in una legge le eccezioni, tanto più ne riesce facile l'interpretazione e piana l'applicazione.

**POLTO.** Domando la parola.

Prima di tutto appoggio di cuore le osservazioni che veniva testè accampando l'onorevole relatore in sostegno delle disposizioni dell'articolo che comprende nella privativa anche le preparazioni farmaceutiche e medicinali.

Se non che io osservo che l'articolo come è formulato accoglie ancora una oscurità, la quale vuole qui essere dissipata.

Il numero 1° dice: « Preparazioni farmaceutiche o medicinali di qualunque specie. » Appoggiando il relatore della Commissione non vi è dubbio che colui il quale giunge a forza di studio a trovare preparazioni nuove farmaceutiche che siano facilmente ed utilmente traducibili ad uso, non è dubbio, dico, che egli abbia un merito per poter invocare una privativa. L'esempio stato addotto segnatamente del chinino è evidente e persuasivo; prima di questo benefico preparato i poveri malati erano costretti a trangugiare delle dosi enormi della corteccia della china.

La chimica dalle sostanze vegetali riesci al punto di estrarre la parte più attiva delle medesime, quali sono i così detti alcaloidi, i quali sotto un piccolissimo volume spiegano tutta la forza che avrebbero quelle sole potuto comprendere sotto un assai grosso volume allo stato loro naturale.

Ognun vede che in tal caso il beneficio arrecato dalla chimica non è spregevole. E l'esempio testè addotto della chinina si può ripetere sopra una scala di altri medicinali, dai quali essa ritrae, si può dire, la parte virtuale di loro azione in modo concreto, quella cioè che fa sì che quella data sostanza sia vantaggiosa nell'occorrenza delle malattie.

Ma, o signori, se noi lasciamo l'articolo come è, che cosa ne viene? Che la legge favorirebbe solo le preparazioni farmaceutiche in quanto alla forma e non quanto all'azione.

Io vorrei che si potesse combinare l'articolo in modo che le preparazioni farmaceutiche potessero ottenere la privativa non solo per la loro forma, ma ancora rispetto all'azione determinata e certa che esse possano esercitare.

Se, per esempio, l'inventore della chinina fosse stato rimunerato solo perchè ha trovato la formola, o, per dir meglio, il modo di estrarre la parte attiva della china, e non fosse

stato premiato, seppure fosse stato egli anche il primo ad applicarlo, egli è evidente che la legge lo avrebbe tutelato e protetto solo per un lato e non per l'altro, e forse pel meno interessante; ma siccome i medicinali non si trovano o non si producono perchè stiano nei recipienti dei farmacisti, ma perchè vengano applicati alle circostanze, egli è evidente che, qualora l'inventore abbia ancora il merito per sé di avere trovato un rimedio il quale sia certo nella sfera sua d'azione alla quale è volto, questo inventore ha compiutamente meritato il riguardo a cui aspira.

Dunque io proporrei un emendamento a quest'articolo in questo senso, che comprendesse queste due cose, cioè le preparazioni farmaceutiche, non soltanto rispetto alla loro forma, ma anche rispetto all'azione determinata, che è quella che più importa all'umanità; poichè che cosa importa a me che un chimico mi proponga una formola di medicamento che non si possa porre in atto, o ponendolo non sia di azione certa?

Ora, siccome io non voglio negare il merito all'inventore della forma, ma voglio che sia anche contemplato il merito relativamente all'azione, così io proporrei che il numero primo fosse così concepito: *preparazioni chimiche farmaceutiche e medicinali specifici*.

Quando noi ammettiamo questa determinazione, noi veniamo a remunerare l'inventore di una data formola medicamentosa, la quale poi è constatata dal Consiglio superiore di sanità, che ha molti mezzi per constatare se realmente importa poi quel reale e sicuro beneficio che se ne aspetta.

Ma, domando io, se, per esempio, venisse in questo recinto un altro Jenner, il quale recasse all'umanità il beneficio che ha recato il vaccino per preservarci dal vaiuolo; che ci indicasse di adoperare gli idrargirici nella lue celtica; o se venisse un altro che predicasse lo zolfo contro la psora e che constataessero che l'uno e l'altro specifico hanno effetto certo e determinato in queste condizioni morbose, io domando se vi sarebbe alcuno di noi che non gli si porresse gratissimo. Egli è adunque che quando la legge vuole rimeritare l'inventore per ciò che spetta ad una formola di medicamento non deve dimenticare il grandissimo vantaggio pratico che ne ricava la società, che sarebbe quello dell'azione certa e determinata in alcune circostanze morbose. Ora, siccome la formola sintetica con cui questo vantaggio si riassume nella scienza medica è appunto la parola *specifico*, che è la ricevuta per esprimere l'azione certa e determinata di un dato rimedio, così io credo di non fallire alla logica quando prego la Camera di accogliere il mio emendamento, che consiste nel dire *preparazioni chimiche farmaceutiche e medicinali specifici*.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole commissario regio.

**SCIALOJA, commissario regio.** Io la cedo al signor relatore.

**MICHELINI G. B., relatore.** Il progetto di legge che cade in discussione ha per iscopo di concedere privative per ogni invenzione industriale, secondo le spiegazioni che sono date nell'articolo 2. Che se nei due articoli 37 e 38 si parla particolarmente di due oggetti delle preparazioni farmaceutiche e delle bevande e commestibili, ciò si fa non già coll'intendimento di comprendere nel progetto di legge specificamente questi oggetti (tal cosa non sarebbe necessaria), ma unicamente per sottoporli ad una condizione, vale a dire che non si possano concedere privative sopra questi oggetti speciali se non preceda l'avviso favorevole del Consiglio sanitario.

Ora, stando la cosa in questi termini, io prego l'onorevole Polto a leggere l'articolo 2, nel quale si definisce che cosa si

debba comprendere sotto la denominazione di invenzione e scoperta industriale, ed egli troverà che al numero 1 di questo articolo si parla di un prodotto o di un risultamento industriale.

Ora è certo che con tale generale espressione è anche designato un rimedio specifico, e che perciò non è più necessario di aggiungerlo all'articolo 37, ove non avrebbe sede acconcia.

Dico adunque che nella denominazione generale di prodotti e risultamenti industriali sono compresi gli specifici; che nei generali sono compresi i particolari, che è viziosa una legge, la quale, dopo avere disposto con termini generali, discenda ai particolari; perchè non potendoli tutti indicare può nascere il dubbio se gli ommessi siano compresi nella disposizione legislativa.

Ma dico di più, che, siccome il principio fondamentale di questa legge si è che il Governo non guarentisca e non giudichi nemmeno della utilità degli oggetti per cui egli accorda privative, così nel caso concreto esso giudicherebbe dell'efficacia del rimedio valendosi della denominazione di specifico, la quale nel linguaggio medico ed anche nel linguaggio comune non applicasi a rimedi che siano privi di efficacia, che cioè non guariscano una data malattia, come la china le febbri intermittenti. L'uso adunque della parola *specifici* sarebbe contrario al principio che informa tutta questa legge.

Prima di terminare devo dichiarare che, quando io diceva che la Commissione credeva di non essere il caso di far ragione ai motivi addotti nella petizione riguardo ai medicinali, voleva solamente accennare la maggioranza di essa, mentre uno dei membri era stato dissenziente, come d'altronde già aveva avvertito.

**SCIALOJA**, *commissario regio*. Se io non ho male inteso l'obbiezione dell'onorevole deputato che tenne discorso prima del relatore, egli vorrebbe estendere gli effetti delle privative industriali non solo alla forma materiale che può avere la preparazione farmaceutica od il medicamento inventato o scoperto che sia, ma si anche ad una formola la quale indicasse il modo onde curare una speciale malattia.

Storicamente io rammento all'onorevole deputato che in Francia il progetto presentato dal Governo nel 1844 conteneva un articolo, in cui si parlava di *rimedi specifici*; ma nella Camera dei pari un uomo intendente dell'arte si levò ad osservare che l'aggiunto *specifici* avrebbe potuto finalmente indurre in errore i tribunali, i quali l'avrebbero interpretato nel senso tecnico, nel senso cioè che appunto intende dare a questa parola l'onorevole Polto, e sulle osservazioni di colui che faceva quest'appunto, la Camera dei pari sostituì all'aggiunta *specifici* la espressione di *rimedi di ogni specie*. Quest'articolo fu poi respinto interamente dalla Camera dei deputati.

La questione adunque mi pare sia questa: la privativa industriale deve estendersi ad una formola, o deve restringersi ad un prodotto chimico, ad un prodotto farmaceutico in che stia una virtù medicinale? Senza dubbio, o signori, la legge di cui noi ci occupiamo non intende, non può intendere, non deve intendere di allargare le privative ad altro che a ciò che può essere qualificato *prodotto o risultamento industriale*, sia prodotto consumabile, sia prodotto che, potendo servire come mezzo a nuova produzione, meriti il titolo di macchina, di strumento, di ordigno, di congegno o somigliante. Io ho detto che nè può nè deve intendere altro che cesserebbe altrimenti di essere una legge intorno a privilegi, intorno a favori che io da mia parte non consentirei mai di concedere. Del resto, o signori, se la *formola* di cui si tratta è una *formola* scritta, e se questa è capace essa stessa di prendere

una forma letteraria o scientifica, vi è un'altra specie di guarentigia, sotto cui ella cadrà; vi è la guarentigia della proprietà letteraria, per cui altri non potrà mai usurparla o farla sua.

**FARINI**. Domando la parola.

**SCIALOJA**, *commissario regio*. Ma io non so se tra la proprietà letteraria della formola e la proprietà industriale del medicamento eseguito come prodotto vi possa essere privativa dell'azione di questo medicamento. Una privativa dell'azione del medicamento io non la intendo; perciocchè si dovrebbe ammettere che, quando l'autore di una formola specifica per curare una malattia l'abbia pubblicata per le stampe, e così l'abbia fatta divenire sua proprietà letteraria, un povero galantuomo, il quale fosse colpito dal morbo, non avrebbe più la facoltà di curarsi secondo quella formola, ma dovrebbe chiederne il permesso all'inventore, il quale, spietato, potrebbe lasciarlo perire. Io non concepisco, il ripeto, una privativa di simil genere.

Rispetto poi alla petizione dei farmacisti, con la quale, sostenendo l'opinione contraria, chiedono che la legge non accordi privativa di sorta alle preparazioni farmaceutiche, mi meraviglio, o signori, che questa domanda sia fatta dai farmacisti, i quali dicono per l'appunto che questo è un favore.

È un favore: ed essi gridano contro un tal favore?

Ciò pare, a prima giunta, inesplicabile, ma la spiegazione è la seguente. Perchè una privativa sia concessuta, la legge che voi state per adottare vuole che l'invenzione, che ne forma l'oggetto, sia pubblicata, cioè che i suoi minuti particolari sieno ragguagliati in una descrizione, la quale, depositata in un ufficio a ciò destinato, diventa pubblica come una iscrizione ipotecaria.

In tal modo, la società fa un sacrificio a pro dell'inventore, in compenso appunto del dono che egli fa a tutti della sua invenzione.

Quando noi, o signori, promettiamo la privativa a colui che inventò un medicamento, noi gliela accordiamo dunque obbligandolo dall'altra parte a propalare questa invenzione. Ora, nella propalazione del segreto sta la possibilità di potersene giovare, e quindi il beneficio che ne trae ciascun uomo; e dico uomo che non appartenga al nostro Stato solamente, ma che appartenga ad uno Stato qualunque, che pure è membro di questa grande famiglia dell'umanità.

Ora, o signori, quando la pubblicazione del medicamento è avvenuta, allora la ciarlataneria ha una ferita diretta nel suo cuore; perchè ciarlataneria e pubblicità sono cose impossibili a stare insieme.

Noi tutti abbiamo qualche volta sorriso alle scene degli *Empiriques d'autrefois* dello Scribe, noi tutti abbiamo preso diletto in pubblico teatro della bella musica nella quale il dottore Dulcamara vanta i suoi *specifici d'una virtù preclara*.

Egli però non potrebbe vantarli ove un pubblico documento attestasse che quei suoi *specifici* altro non sono che acqua colorata.

Quando vi è segreto, vi è ciarlataneria. Noi vogliamo la pubblicità, perchè non vogliamo ciarlataneria; e forse, o signori, questa è la ragione che fa gridare gli interessati contro questo preteso favore! (*ilarità generale*)

E d'altra parte, o signori, quanto alla tutela della pubblica salute, stanno le leggi sanitarie ora vigenti nel paese. Le patenti del 16 marzo 1839 che, istituendo il protomedicato, determinano le attribuzioni di esso, le quali furono poi trasmesse al Consiglio superiore di sanità, sotto il capitolo degli *empirici e segretisti* (notino, o signori, l'interesse di costoro, i quali non potrebbero più essere segretisti quando avessero



a pubblicare i loro specifici), dicono così: « Pretendendo alcuno di possedere un nuovo rimedio, quale voglia smerciare al pubblico, deve presentarlo al protomedicato. »

« Che cosa fa il protomedicato o chi fa oggi le sue veci? Se dalla fattane disamina risulterà che il presentato rimedio essere possa di qualche vantaggio... il protomedicato accorderà l'autorizzazione temporanea di praticare quel rimedio; » ed olttracciò: « Le persone che, giusta quest'articolo, avranno proceduto alla disamina dei rimedi o dei particolari metodi di cura dei quali chiedesi l'approvazione, sono obbligati a custodire il segreto della composizione di detti rimedi. »

Dunque oggi, o signori, oggi gli inventori d'un rimedio qualunque, i segretisti, godono di una privativa di fatto, della privativa del segreto. Noi vogliamo a questa privativa dannosa che alimenta la ciarlataneria sostituire una privativa di diritto, la privativa congiunta con la pubblicità.

Osservo altresì che queste leggi sanitarie non vengono derogate dal progetto che il Ministero sottometta alla vostra approvazione; perciocchè, se presentemente il Consiglio superiore di sanità deve esaminare il merito di un rimedio o di una preparazione farmaceutica, la quale potrebbe, anche involontariamente, contenere un veleno, se il Consiglio, dico, deve esaminare queste materie secondo le leggi vigenti, secondo il progetto, quest'esame medesimo è richiesto anche preliminarmente dall'uffiziale che deve rilasciare l'attestato. Ond'è che si avrebbero le stesse garanzie per la salute pubblica, più la pubblicità che rende impossibile la ciarlataneria e che rende possibile a chiunque l'uso delle nuove medicine.

Io credo adunque che sotto tutti i rispetti la privativa deve essere anche estesa alle preparazioni farmaceutiche ed ai medicamenti e che, per le altre ragioni addotte prima, non debba estendersi alla pura formola, alla pura azione medicamentosa dello specifico.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Cadorna.

**CADORNA C.** Vi rinunzio, dappoichè le cose che io volevo dire furono svolte più ampiamente dall'onorevole Commissario regio.

**PRESIDENTE.** Il deputato Farini ha facoltà di parlare.

**FARINI.** La Camera ha udito come, in un ufficio prima, nella Commissione poi, fosse taluno il quale portasse opinione che non si dovesse concedere la privativa per le preparazioni farmaceutiche e pei medicamenti. Quel commissario sono io, e, quantunque l'onorevole commissario regio, e nella Commissione prima, con efficacissime parole, ed oggi nella Camera con molta eloquenza abbia cercato tirarmi in sentenza contraria, nondimeno confesso che la persuasione non mi è potuta entrare nell'animo, e ne dirò brevemente le ragioni.

Innanzitutto mi pare che, se io non prendo grave abbaglio, il sancire che si possano dare privative per preparazioni farmaceutiche e medicamenti (e di questo prego la Camera a tener nota) offenda o violi la massima principale su cui si fonda l'attuale legge; e parmi che la violi su due capi, dacchè il progetto di legge, come testè diceva l'onorevole Commissario regio, non riguarda che i prodotti, non mai l'azione nè la virtù di quelli, nè chiama il Governo a giudicare della bontà o malvagità di un'invenzione, ma soltanto della sua novità. Ora, nel caso nostro, mi sembra che il Governo veramente giudichi sulla bontà o malvagità della cosa e, non solo del prodotto, ma dell'uso del prodotto. (Bravo! al centro)

Notate infatti, o signori, un tale domanda al Governo privilegio per una preparazione farmaceutica, per un medicamento; se invece di una preparazione farmaceutica o di un medicamento si trattasse di una macchina qualsivoglia di

uso industriale, che cosa farebbe egli il Governo? Direbbe: mostratemi gli ingegni di questa macchina, i procedimenti che avete seguiti per metterla ad atto, provatemi che nessun altro finora l'abbia posta in pratica, ed io vi concedo privativa. Questa è la pratica a seguirsi per tutte le altre private. Nel caso nostro invece il Governo non adopera così: che dice a colui che il ricerca di privativa? « Aspettate, non mi basta il sapere di quali elementi sia costituita questa vostra preparazione; prima di farvi abilità di metterla in commercio con privativa io devo sapere se essa possa essere nocevole. » Ricorre adunque ad una magistratura sanitaria la quale giudica se è o non è nocevole. Vi è certamente una differenza fra il giudizio negativo e il giudizio affermativo; il Governo non giudica che sia utile; dice solo che non è nocevole: ma questa differenza è più apparente che reale. Nelle cose che spettano alla sanità ed alla curazione delle infermità umane, il criterio del nocimento che una sostanza può fare non si fonda già soltanto nè principalmente sulla cognizione delle sue qualità fisiche e chimiche; se, per esempio, voi possiate in qualsiasi modo, diretto od indiretto, conferire a mettere nel pubblico un'opinione buona su di un dato medicamento, assumerete una grave responsabilità, perchè può recarsi danno alla salute degli uomini, non solo dall'usare di quello, ma dal non usare i medicamenti che sarebbero utili, o dal ritardare ad usarli, indugiando a chiamare gli uomini, i quali sono competenti a giudicare della natura della infermità e dei rimedi che cadono in acconcio per sanarla. Ella è questa dunque una responsabilità grave che piglia il Governo.

Ma l'onorevole commissario regio, rispondendo all'onorevole Polto, il quale chiedeva la privativa pei medicamenti specifici, veniva dicendo: « Ponete mente; voi non dovete giudicare dell'azione, sibbene solo della novità del prodotto. » Ma io vi prego, o signori, e prego l'onorevole commissario regio ad avvertire, come in realtà, col solo accennare ai medicamenti, si accenni ad un giudizio sull'azione e virtù dei prodotti.

Il medicamento, o signori, non si inventa; si inventa il prodotto chimico che può servire di medicamento. Prima che una sostanza od un prodotto acquisti nome e riputazione di medicamento si premette un giudizio scientifico poggiato sull'esperienza. Senza somigliante giudizio voi non potete mai dare privativa, perchè moltissime sostanze possono essere medicamentose, ma nessuna può assolutamente ed a priori dirsi medicamento non nocevole.

Voi dovrete perciò, a mio avviso, dare la privativa ai soli prodotti chimici coll'andare peritosi nell'estenderla ai prodotti farmaceutici. Ma proseguiamo. Vediamo quali vantaggi possono venire dal concedere la privativa; noi qui dobbiamo por mente al vantaggio sociale, e non ai lagni od alle preghiere di medici, di farmacisti o di qualsiasi altra classe della società.

Io ho udito dire che il vero vantaggio sarà quello di impedire i danni che i segretisti fanno.

Mi dispiace non essere d'accordo con un uomo tanto autorevole quanto lo è il signor commissario regio; ma dico che non si potrà mai trovare una formola di legge che impedisca il segreto. Se ne possono studiare di molte che inceppino la pubblicità; ma nè le clausole della legge nè gli uffiziali del Governo potranno mai impedire che un segreto passi da uomo ad uomo, da famiglia a famiglia.

Dall'altro canto il commissario regio parlava dei danni della ciarlataneria, e diceva che ciarlataneria e pubblicità si elidono l'una l'altra. Ma io lo prego a notare che, oltre la

ciarlataneria del segreto, vi è quella della pubblicità, ed è quella appunto che, secondo l'andazzo del secolo nostro, è principalmente in fiore, perchè i più grandi ciarlatani sono quelli che più strombazzano su tutti i canti della città i loro pretesi miracoli, e questo strombazzamento, signori, che forse non si può impedire, non deve almeno essere favorito in una materia in cui il Governo, come credo avere dimostrato, prende qualche responsabilità.

Ma vediamo quali sono i danni che possono venire alla società se voi non accordate questa privativa. Un chimico può trovare un prodotto che i medici (notate bene che solo i medici danno il giudizio) giudichino eccellente; se non ha privativa, l'umanità non potrà servirsene in sollievo dei suoi mali. Io ricorro all'esempio della chimica, e domando: è egli forse perchè l'inventore n'avesse la privativa che prestamente se ne giovò l'arte medica e l'umanità? Oppure la mancanza della privativa ci ha ritardato il beneficio? Nessuno, o signori, fa o può fare un segreto, nelle attuali condizioni della scienza, di un prodotto chimico. Si dirà: non deve dunque avere un premio chi trova un medicamento nuovo? Sì; premiate lo scuopritore; e quando avvenga il raro caso che taluno arrechi un segnalato beneficio, non avverrà, siatene certi, che la nazione a cui appartiene l'inventore sia sconosciuta, specialmente se essa sia governata per sé medesima, vale a dire con istituzioni rappresentative.

Mi restringo pertanto a dire che, essendo quest'articolo sui medicamenti contrario alla massima a cui s'informa il progetto di legge, per la quale non deve il Governo portare giudizio sulla bontà o malvagità dell'invenzione, ed essendo contrario pure all'intendimento di riguardare solo il prodotto in sé stesso e non la virtù del prodotto, perchè col solo fatto di concedere privativa per un medicamento si viene a garantire che un prodotto giova alla cura delle infermità, io non posso, nè per quella poca reminiscenza che ho della disciplina studiata un tempo e delle fatte sperienze, nè per ufficio di deputato, intento nel pensiero del pubblico bene, approvare su questo capo dei medicamenti il partito proposto dal Governo e difeso dall'onorevole commissario regio.

**SCIALOJA**, *commissario regio*. Autorevole sempre la parola del deputato Farini, acquista, nella presente questione, maggiore autorità dalle sue speciali cognizioni. Pur non di meno, o signori, le ragioni da lui addotte, per quanto splendidamente esposte, altrettanto mi sembra che manchino di fondamento.

Egli faceva un grave appunto al progetto del Governo quando cominciava dal dire che l'articolo 57 è in contraddizione con tutto il resto della legge; e, quello che è peggio, col principio che tutta quanta la informa.

Ora, o signori, questa imputazione a me sembra non meritata, quando rileggasi l'articolo 6 già votato dalla Camera e dall'onorevole deputato medesimo che or ora parlava.

L'articolo 6 al numero primo dice: « Non possono costituire argomento di privativa le invenzioni o scoperte concernenti industrie contrarie alle leggi, alla morale ed alla sicurezza pubblica.

È vero dunque che, secondo il presente progetto di legge, il Governo non riserba a sé alcuna disamina preliminare intorno al merito industriale, intorno alla novità intrinseca della invenzione, ma lascia ai tribunali il giudicare queste cose, lascia all'interesse privato il reclamare. Ma pure, o signori, non era possibile che da questa Camera uscisse una legge la quale lasciasse tanto arbitrio agli inventori da ottenere dalla pubblica autorità un attestato di privativa per una invenzione immorale.

Quante volte dunque, non dirò solo un farmacista, ma un industriale qualunque osi descrivere una macchina destinata a fini immorali (e pur troppo ce ne sono), quante volte un industriale osi presentare una descrizione somigliante, la vostra legge dà arbitrio all'ufficiale incaricato di respingerla; essa darà inoltre diritto all'inventore di reclamarne ed allora una Commissione giudicherà. Ma non si poteva estendere il principio di non fare esami preliminari sino al punto di concedere tanto eccessiva licenza.

Ora, posto che il principio di cui è questa legge informata non è che non vi debba essere esame di sorta, ma che non vi debba essere esame sul merito industriale e sulla novità dell'invenzione, io non so perchè, quando si tratta d'un medicamento, quando si tratta d'una preparazione farmaceutica che, siccome ho detto, potrebbe contenere un veleno, non possa, anzi non debba preliminarmente versare sull'esame della sua virtù medicinale quel magistrato che è meglio che altri nel caso di farlo, cioè il Consiglio che soprintende alla pubblica salute. Dunque mi pare che la legge sia purgata dalla nota di contraddizione che le apponeva l'onorevole deputato Farini.

Passando al merito della questione, egli aggiungeva che la legge promette un attestato di privativa per ogni nuovo prodotto; ma, secondo le parole dell'articolo 57, concederebbersi un attestato di privativa per un nuovo medicamento. Ora, chi dice medicamento, dice prodotto bensì, ma un prodotto che ha un'azione, una virtù speciale; dunque, dice egli, il Governo concederebbe la privativa, non pel prodotto, ma per questa virtù e azione medicinale.

Signori, ogni prodotto ha un uso speciale, anzi, appunto perchè ha uso, è utile, merita il nome di prodotto; chè le cose inutili non si chiamano prodotti. Ora, quale è l'utilità d'una preparazione farmaceutica destinata a guarire una malattia?

È appunto l'utilità per cui questa preparazione si chiama medicamento. Quale è l'utilità di quell'insieme di ruote, di fusi, di rocchetti, di stili, che forma una macchina? È appunto quella di poter ricevere il moto da un motore; modificarlo, e, modificato, comunicarlo ad un istrumento che dia un risultato industriale. Quando dunque si concede la privativa alla macchina, si concede essenzialmente a ciò che costituisce la macchina, e che è la sua destinazione utile. Ogniquivolta si concede una privativa alla preparazione farmaceutica destinata a curare la malattia, si concede necessariamente a quel prodotto che, per la sua speciale utilità e destinazione, piglia il nome di medicamento. Ma, mentre si concede a questo speciale prodotto, non è a dire però che si conceda ad altra cosa che al prodotto; che si conceda all'azione del medicamento, ovvero alla *formola* (siccome diceva l'onorevole deputato Polto), la quale non deve e non può costituire oggetto di privativa.

In quanto poi alla terza osservazione, cioè che il Governo assumerebbe una responsabilità, io domando anche intorno a ciò perdoni all'onorevole deputato. Quando il Governo fa esaminare dal Consiglio di sanità se una medicina, una preparazione farmaceutica sia utile o dannosa, e quando il Consiglio giudica che è utile e, ordinando a coloro che ne hanno fatto l'esame di conservare il segreto, concede all'inventore una privativa di fatto, io domando che cosa fa il Governo: assume o non assume la responsabilità di cui parlava l'onorevole deputato? Oggi, o signori, l'assume; ma, sostituendovi il sistema della privativa, cessa di assumerla; perciocchè oggi egli dice al pubblico: « La medicina, che voi non sapete di che è composta, che costituisce un segreto e che io,

per mezzo dei miei uffiziali sanitari, ho fatto esaminare, questa medicina è utile, ve lo assicuro sulla mia fede. » Ma quando vi sarà sostituita invece la privativa, se il Governo fa preliminarmente esaminare la preparazione farmaceutica, perchè il Consiglio vegga se mai contenga un veleno, non assume più questa responsabilità, poichè dice ai medici ed ai chimici di tutto il mondo: « Esaminate voi pure questo medicamento, giudicate voi pure se è utile pei vostri ammalati, se può entrare in commercio, poichè esso è composto così e così, come consta dalla dichiarazione fatta dall'inventore medesimo e messa in luce colla pubblicazione fattane nell'ufficio di cui parla la legge. » Parmi dunque anche per questa parte che, anzichè assumere una responsabilità nuova, la legge che voi voterete elimini questa inaccettabile responsabilità a cui oggi soggiace il Governo.

**CAVOUR G.** Domando la parola.

**SCIALOJA, commissario regio.** Soggiungeva l'onorevole deputato che la legge non eliminerà mai il segreto, che ciò è impossibile. Questo io lo so, o signori, e ben mi guarderei per la mia parte di tenere la parola per offendere la principalissima delle libertà, quella che nessun despota ha potuto mai togliere, la libertà del segreto. Io però domando che il vostro voto non dia sanzione legale al segreto.

Oggi il Governo appunto fa così; oggi, dopo aver fatto esaminare la medicina, la preparazione, impone a sè stesso l'obbligo del segreto: oggi un articolo di legge, che testè io ricordava, vieta a coloro i quali hanno fatto l'esame di propalare il segreto; ed oggi egli attesta ai consumatori che la medicina è efficace; oggi dunque la legge malamente, a mio avviso, sancisce il segreto.

Noi, al contrario, vogliamo che, se pure il segreto possa ancora continuare di fatto, cessi di essere un fatto legale; noi neghiamo la sanzione giuridica al segreto; noi vogliamo che la privativa si accordi, ma che si accordi in remunerazione dello svelato segreto.

Ma, si diceva, la ciarlataneria non vive solo di segreto, vive pure di pubblicità. Qui, o signori, mi pare che siavi un ingegnoso scambio di parole e non altro.

La ciarlataneria della pubblicità non consiste nella propalazione del segreto, ma consiste nel poter annunziare a tutto il mondo che un segreto esiste. Quindi è che svelarlo e pubblicarne il contenuto sia perciò appunto il far cosa contraria alla ciarlataneria. Basta far intendere alla gente che nel segreto non vi è nulla di straordinario; basta far intendere che quelle pillole speciose sono un po' di mollica impastata coll'acqua, perchè tutti i manifesti e tutti i giornali del mondo non valgano più a recare conforto alcuno alla ciarlataneria. Un segreto propalato, se concerne oggetto di nessuna importanza, rende dunque impossibile ai seguaci del dottor Dulcamara di vantarne le virtù occulte ed indurre i compratori in inganno.

Finalmente dicevasi: quando una grande invenzione chimica o medica è fatta, come, a cagion d'esempio, quella della chinina, allora l'inventore, anzichè giovarsi del segreto, è mosso dall'interesse e dalla gloria a pubblicarlo.

Il che, o signori, significa che, secondo il sistema ora esistente e propugnato dall'onorevole deputato, l'inventore che realmente beneficia l'umanità non trarrà vantaggio alcuno dal suo trovato; poichè, pubblicandone il segreto, sarà lecito a tutti imitarlo; e che, colui il quale o non fa invenzione alcuna o ne fa una lievissima, può, per mezzo del segreto, giungere persino ad arricchirsi.

Questa enorme ineguaglianza tra le invenzioni da nulla e le invenzioni di grande importanza sarebbe rimossa dalla

pubblicità della privativa. Anche adunque per questo rispetto io raccomando alla Camera di adottare l'articolo 37.

**POLTO.** La parte più splendida della risposta del signor Commissario regio veramente per nulla riflette gli appunti che io veniva facendo all'articolo 37; e se, per questa parte egli può andare incontro ad alcune osservazioni che gli vennero fatte per parte d'altri oratori, io sono lieto di sbrigarmi generosissimamente con lui, e solennemente dichiarare che siamo in perfettissima pace; io parteggio, cioè, la sua opinione che abbia una volta a darsi il bando a questi segreti, i quali, in ultima analisi, ad altro non mirano mai che al più turpe egoismo. Ma quello che mi preme e che, debbo dire, merita una risposta, si è primieramente che il signor commissario regio, onde appuntare di poca convenienza l'emendamento che io veniva proponendo, di aggiungere, cioè, « specifici » alla parola « medicinali », si valesse dell'autorità di quanto ha avuto luogo in altro Parlamento, nella Camera, cioè, dei pari di Francia. A questo punto io sono franco, e rispondo che, per qualunque rispetto, per grande, per immenso che sia che io abbia a tutti i Parlamenti e alle celebrità che li compongono; tuttavia, quando io debbo portare la mia parola tal quale la ragione me la dà e il cuore me la spinge sul labbro, non sono servo ad alcun Parlamento, a nessun oratore che esista.

Capisco benissimo che il signor commissario regio, non uso ad apprezzare o materie o linguaggi scientifici stranieri ai suoi studi, siasi valso di quest'autorità per fare una risposta di cui, per avventura, non ha preveduto l'importanza; imperocchè, quando egli viene a dirmi, coll'autorità di quei senatori, che la parola *specifico* non è stata adottata appunto perchè potesse indurre in errore, perchè, cioè, avesse dei significati diversi, io posso ben dirgli che, se si fosse trovato invece in un areopago tecnico dove le parole si sanno librare, pesare e contraddistinguere coi loro significati nati o conosciuti, la parola *specifico* avrebbe ben capito come nel linguaggio medico ha un valore preciso e determinato. Signori, la parola *specifico* non vuol essere confusa colle altre le quali abbiano significato vago e non ben conosciuto; essa non è data in termine medico se non se a quella sostanza la quale, in determinate circostanze, costantemente agisce allo stesso modo; per tal guisa la nota *specifico* è stata riservata, per esempio, alla chinina, la quale specificamente, nei casi di vere e legittime febbri intermittenti, giova certamente a troncarle.

Nessun altro rimedio, il quale sia stato fin qui praticato contro di esse, ha mai potuto meritarsi il nome di *specifico*. Dunque, da una meno che esatta interpretazione che siffatta parola abbia avuto in altro Parlamento, io non posso menargli buono al signor commissario regio perchè venga a valersene per argomento onde confutare il mio emendamento.

**SCIALOJA, commissario regio.** Domando la parola.

**POLTO.** In secondo luogo mi andava sottilizzando come la legge, riguardo ai prodotti industriali, si fermi sulla forma, nè proceda più oltre all'azione. Quest'argomento è stato molto spiritosamente toccato dall'onorevole Farini, il quale gli ha posto innanzi se un Governo qualunque, nel concedere la privativa per una macchina, badi solamente al materiale meccanismo di essa, ovvero all'azione di cui essa sia capace. Dirò di più, per richiamarlo precisamente al vero senso che si dà alla parola *medicamento* nella scienza medica, che la parola *medicamento* sarebbe affatto vuota, un vero non senso anzi, qualora al medesimo non andasse annessa la vera sua azione. E, difatti, che potrà medicare, se non esercita

un'azione? Sarebbe una sostanza inerte, una sostanza brutta, cui per certo non si potrebbe dare alcun attributo particolare. Se gli si dà quest'attributo è precisamente in seguito all'azione che possa esercitare; ora, se esercita un'azione, non si può mai disgiungere il medicamento da essa azione e, poichè la legge provvede agli inventori dei medicamenti, deve necessariamente aver la mente sopra la loro azione.

Finalmente egli venne dicendo che a siffatte invenzioni per lungo andare c'è la proprietà letteraria.

Ma, signori, quando si tratta di una cosa, la quale, perchè sia giudicata trovata utile, è necessario che sia applicata, io domando come si possa invocare la proprietà letteraria. Come si sarebbe potuto applicare la proprietà letteraria al primo che non abbia scoperta, ma applicata la chinina? Egli vede dunque che l'aggiunta da me proposta di medicamenti specifici per una parte tutela rigorosamente il senso che la legge ha voluto dare a questa privativa; e per l'altra, stia certo l'onorevole commissario, allontana il pericolo che queste privative abbiano a concedersi così spesso, seppure, come è vero, e come possono attestarlo tutti i miei colleghi, è assai ristretto il numero di quelle sostanze che in medicina si accolgono sotto il titolo di *specifici*.

Or dunque, se in principio con lui convengo che alle preparazioni farmaceutiche, e io direi anche chimiche, consistenti in formole speciali, le quali si apprestino ai vari usi della vita e nelle varie contingenze morbose della medesima, si conceda la privativa, io non so poi per qual motivo si duri a negare questa a quei medicamenti i quali esercitano la loro azione salutare in certe determinate circostanze; perchè, ritorno sempre all'argomento: che cosa importa alla società, al signor commissario regio, a me, che Tizio, Caio, Sempronio, trovino una formola medicamentosa e che intanto essa non trovi un'utile applicazione per cui si vorrebbe commendata? Sarebbe un rimeritare un'azione la quale finisce in sé stessa, e non ha conseguenza utile per la società. Ora, siccome la legge ha il benefico scopo di rimeritare le scoperte di chi, spingendosi, giunge a sintesi utili alla società, io dico che il trovato è utile in quanto si possa dire che quella data sostanza ha un'azione certa e determinata per sovvenire a certi e determinati bisogni della vita; non lo è, se rimane a pura formola nuova, non applicata nè applicabile.

**SCIALOJA**, *commissario regio*. Ignorando io molte cose, non sono punto meravigliato che l'onorevole deputato Polto volesse provare che io ignoro la medicina. Io semplicemente diceva che in un Parlamento in cui erano i Gay-Lussac e i Thenard, sperava che si fosse intesa la significazione della parola *specifico* e che si fosse intesa così bene come la intende l'onorevole Polto; e appunto perchè egli la intende bene, io domando a voi, o signori, che respingiate quell'aggiunta che egli vorrebbe introdurre nell'articolo.

E per vero l'onorevole deputato afferma che medicamento *specifico* significhi « sostanza che in determinate circostanze agisce sempre nello stesso modo. » Ma una delle tre: o questa sostanza che in determinate circostanze agisce sempre nello stesso modo è un prodotto, ed allora meriterà la privativa nel senso del progetto; o questa sostanza, che ha tale virtù specifica, non è che l'applicazione di un principio chimico, ed allora, anche nei risultamenti suoi, potrà ottenere una privativa in virtù dell'articolo secondo, dove è detto al numero 3 che l'applicazione tecnica di un principio scientifico è materia di privativa; ovvero infine questa formola di un medicamento *specifico* non è un prodotto nè una applicazione immediata di un principio, ed allora io penso che non le si dovrebbe nè potrebbe concedere privativa di sorta.

Di fatto distinguendo, per esempio, la chinina, *prodotto*, dall'azione della chinina che giova a guarire dalle febbri, potrebbe, secondo la teorica del deputato Polto, concedere una privativa per quest'azione della medicina distintamente dal prodotto che ne forma la materia. Or non vi ha dubbio che importerebbe a me, importerebbe a lui, importerebbe a tutti che ciò non fosse. E per vero sarebbe assurda cosa e crudele che il medico, in un caso di febbre pernicioso, ordinasse la chinina e che l'ammalato, anche dopo avere acquistato dal farmacista il prodotto in che essa consiste, avesse a mandar dall'inventore di non so qual formola a chiedergli il permesso di usare lo specifico, per giovare della sua azione. Fortunatamente però un sì spietato procedimento sarebbe inesequibile.

**PRESIDENTE**. Il deputato Cavour Gustavo ha la parola.

**CAVOUR G.** Non iniziato nei misteri dell'arte salutare, entro, non senza qualche peritanza, su quel terreno che per un profano è alquanto scabroso. Una cosa però mi conforta, che, nell'essenza del Governo costituzionale, le decisioni che devono vincolare la libertà dei cittadini emanano sempre da una maggioranza, non di uomini tecnici, ma di persone che giudicano secondo il senso comune; così sono i *verdict* dei giurati i quali giudicano sopra questa base, e tocca poi agli scienziati d'illuminarli e di patrocinare una causa in un senso od in un altro. Ciò che si traduce poi in legge o decisione giudiziale è il giudizio del senso comune.

Ora, la discussione che ha avuto luogo finora mi ha confermato nell'opinione che io avea emesso in principio della discussione, con qualche riserva, cioè nel principio sostenuto dall'onorevole Farini, che i medicamenti e preparazioni mediche non possono essere oggetto di privativa. E qui vengo agli argomenti dell'onorevole Polto, che riconosco perfettamente logici. Egli ha preso una parte del progetto di legge, il quale vuole che si possano attribuire privative agli scopritori di nuovi medicamenti. Ma non è certamente il medicamento che deve essere l'ultimo oggetto dell'arte, è la medicazione stessa. Non dovete dunque, si disse, dare privativa al medicamento, ma bensì alla medicazione.

Il principio è logico, ma pregherei la Camera di badare a quali esorbitanze si vada incontro appunto seguendo questa logica, e quindi traggio dai suoi argomenti una conclusione direttamente contraria, cioè non solo di non adottare l'emendamento Polto, ma di non adottare nemmeno la redazione del Ministero relativa al primo paragrafo dell'articolo 37.

L'onorevole Polto, con molta ragione, citava Jenner. La sua scoperta fu un grandissimo beneficio per l'umanità; se egli fosse ancora vivente, credo che tutti i Parlamenti di Europa gli voterebbero ricompense per il suo grande beneficio. Ma chi avrebbe mai osato allora formolare una legge secondo l'idea del dottore Polto? Chi avrebbe attribuito a Jenner il diritto d'impedire un povero padre di far vaccinare i suoi figli senza pagare una finanza al benemerito inventore della vaccina? Stabiliamo i principii, risaliamo fino ai primi concetti della cosa, e vedremo che la medicazione degli uomini non è cosa che si possa paragonare a tutte le altre industrie che s'esercitano sopra materie brute.

Nel sistema liberale di questa legge il Governo non dà giudizio nè sulla bontà nè sul danno delle invenzioni; questo merito o questi inconvenienti saranno sperimentati dai consumatori. Chi potrà dire che simili esperienze possano farsi sulla vita degli uomini?

Per le scoperte industriali si dice benissimo: proveranno i consumatori; se se ne troveranno bene i consumatori, com-

preranno il prodotto e daranno così un premio all'inventore; se se ne troveranno male tanto peggio per essi: si sa da lungo tempo che gli errori dei medici sono coperti dalla terra. Possiamo noi dunque paragonare la medicina ad una industria qualunque? Evidentemente no. Delle grandi scoperte mediche, la cui utilità non è da alcuno contestata, non si pensò mai a prendere privativa, poichè ciò parve contrario al senso comune. Se l'estrazione del chinino si fosse trovata per opera d'un uomo avido ed avaro e fosse diventata oggetto di privativa, quanti poveri disgraziati non sarebbero morti della febbre pernicioso, mentre in effetto sono stati salvati.

Ma l'onorevole Polto insiste sul valore da darsi ai rimedi così detti specifici; egli dice: in un areopago di dotti e sapienti medici non vi sarà questione sulla definizione della parola *specifico*.

Io chino la testa innanzi a questa dichiarazione, perchè non sono degno di sedere in un areopago di medici; ma, parlando in istile legislativo e forense, io dico che la parola *specifico* darà luogo ad infinite discussioni.

Vi sono alcuni medici che sostengono una data medicina essere un vero specifico ed altri non esserlo; ne darò un esempio. Esiste un medico di molta riputazione, dal quale ho sentito dire che la teriaca aveva un'azione specifica generalmente buona in certe malattie; altri medici invece dicono che la teriaca è un composto che si fabbrica senza veruna norma razionale. Io non sono in grado di giudicare fra questi, ma, finchè veggo fra medici assai dotti questi dispareri, io dico che la legislazione, dovendo essere chiara e dettata dal buon senso, ossia dal senso comune, noi non dobbiamo entrare in queste discussioni. Sia o non sia la teriaca uno specifico, questa non è questione che ci riguarda.

Per questi motivi io non posso ammettere l'emendamento proposto dal deputato Polto; ma, siccome lo trovo molto logico, vado ancora più lontano della Commissione e mi unisco all'emendamento Farini. Io credo che l'arte salutare, per la sua specialità, non possa venir paragonata a tutte le altre industrie; credo che, se si farà una grande scoperta medica, il suo inventore dovrà venir premiato colla gloria e con ricompense nazionali, straordinarie e speciali. Credo pure che l'onorevole relatore abbia spinto un po' troppo oltre un suo principio generalmente lodevole, d'inflessibile uniformità. La medicina è anche, se si vuole, fino ad un certo punto, paragonabile a tutti i rami d'industria, ma non lo è talmente che si debba porre il principio che veggo seguito dalla Commissione, considerando la medicina come un'industria che si esercita sulla carne vivente.

Perciò questo suo principio d'inflessibilità non lo trovo applicabile alla medicina. Farò poi ancora osservare che i prodotti ordinari di chimica farmaceutica, anche in altri paesi non furono considerati come suscettivi di privativa, e citerò un fatto recentissimo avvenuto in un'epoca in cui la legislazione industriale sulle invenzioni era molto sviluppata.

Il celebre Simpson, professore in Edimburgo, scoprì il clorofarmio, trovato che produce effetti straordinari, il quale salvò la vita a molte persone, come pure ne uccise alcune; ebbene, egli non ottenne, neanche cercò, per questo meraviglioso trovato, veruna privativa. Osservo ancora che molte delle grandi scoperte della fisica e della chimica industriale non sono state oggetto di privativa: quando queste sono state fatte da professori, da uomini dotti che non versavano nelle industrie, generalmente non l'hanno cercata. Il professore di fisica che scoprì la doratura elettrica, mirabilissima invenzione, l'ha lasciata nel dominio pubblico e non

volle privativa di sorta. Si vede dunque che è già nella dignità della scienza il non ambire con soverchia avidità veruna privativa; ma, se è già nella dignità della scienza, quanto più lo sarà per l'arte che si esercita sulla vita dell'uomo! Per tutte queste ragioni adunque io appoggio l'emendamento Farini.

Mi resta ancora a rispondere ad un'osservazione del signor commissario regio, il quale diceva che il nostro Governo, nella legislazione attuale, impone il segreto ai suoi impiegati onde favorire i *segretisti*. Io trovo che non è esatto rappresentare la cosa così; non loderò certamente l'uso di voler tenere alcun rimedio segreto; ma questa non era la nostra questione.

Nello stato attuale della nostra legislazione, se alcuno trova un nuovo mezzo di guarigione e che voglia tenerlo segreto, il Governo non lo incoraggisce già a tenerlo segreto, ma, per l'obbligo che gli compete di tutelare la sanità di tutti i cittadini, dice all'inventore: non vi obbligo a propalare a tutti il vostro segreto, ma voglio che lo facciate conoscere, per assicurarmi che non avvelenerete i vostri concittadini.

L'obbligazione poi di propalare il segreto, mentre non dà diritto a verun compenso, è un'obbligazione di diritto naturale. Essa non deriva già dalla legge, ma viene dalla natura stessa della cosa; perchè, se mi si viene a domandare « fatemi vedere il vostro segreto, per sicurezza pubblica, » ma non si corrisponde poi premio veruno, questa stessa confidenza obbliga moralmente a non manifestarlo. Non è dunque una protezione che si accorda ora da noi ai *segretisti*; è una massima morale, è l'applicazione d'un sentimento di naturale rettitudine che obbliga a questa conservazione del segreto.

Chiederei poi all'onorevole Polto e ai membri della facoltà sanitaria come vogliono distinguere e giudicare una prescrizione medica suscettiva di essere patentata ed un'altra qualunque. Ogni *recipe* in cui entri più d'una sola sostanza diventa, se si vuole, una invenzione. Come distinguere una vera invenzione da una fermola qualunque modificata secondo le peculiari circostanze dell'ammalato? Chiunque, senza essere medico, può somministrare ad un amico un rimedio composto di ingredienti diversi, potrebbe anche dirsi inventore di un nuovo rimedio e chiederne la privativa. (*Mormorio per conversazioni particolari*)

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati a fare silenzio, altrimenti gli stenografi non potranno intendere le parole dell'oratore.

**CAVOUR G.** Per queste ragioni adunque io dichiaro che voterò contro l'emendamento Polto, e che invece io pienamente mi associo all'emendamento Farini.

**POLTO.** Domando la parola per un fatto personale, perchè il deputato Cavour Gustavo mi ha citato per nome.

*Varie voci.* La chiusura!

**POLTO.** Sono stato citato per nome, e ripeto che domando la parola per un fatto personale.

Vorrei un po' sapere se non posso domandare questo un fatto personale.

L'onorevole deputato Cavour si appoggiava ad un argomento pratico e diceva: nel conflitto delle opinioni che regnano anche tra quelli che professano la medicina, difficile sarebbe stabilire quali effettivamente siano i rimedi che dovrebbero dirsi specifici.

A questo argomento io rispondo che, se fosse un solo individuo quegli che dovesse dirimere la lite, egli avrebbe perfettamente ragione; ma, siccome la legge demanda questo giudizio al Consiglio superiore di sanità, egli può essere

tranquillo che da esso uscirà un voto il più scientifico che si possa sperare.

In ultimo dirò due parole soltanto in appoggio dell'emendamento, e non mi dilungo di più, perchè la questione è già stata oltremodo dibattuta.

Io diceva che alla parola *medicamenti* preferiva fosse aggiunto l'attributo *specifici*.

La ragione è chiarissima, e posso domandare ancora in causa l'onorevole commissario regio, il quale, proponendo questa formola in ordine ai *medicamenti*, dev'essere tanto più propenso ad ammettere il mio emendamento quanto più si avvicina al merito del fatto che si vuole rimeritare colla *privativa*. E, siccome i *medicamenti specifici* hanno precisamente questo vantaggio, che sono superiormente utili appunto in quanto che sono certi e determinati, io penso che l'aggiunta di questa parola *specifici* al vocabolo *medicamenti* renda sempre più accettabile la legge nel senso che determina precisamente i casi in cui questi *medicamenti* possono aspirare ad una *privativa*.

Un'altra osservazione in quanto alla dizione di questo articolo. Io farò presente all'onorevole commissario regio che, quando si dice *preparazioni farmaceutiche*, la locuzione, nel senso generalmente accettato, rimane un po' dubbia; imperciocchè tutte le *preparazioni farmaceutiche* possono rigorosamente dirsi anche *chimiche*, ma non tutte le *chimiche* sono *farmaceutiche*; sarebbe dunque ancora utile la distinzione in *preparazioni chimiche* e in *preparazioni galeniche*, ed io direi a questo articolo « *preparazioni chimiche e galeniche e medicamenti specifici*. »

**BO.** Domando la parola.

L'onorevole Polto, con quella sapienza di cui abbondantemente è fornito, ha parlato di *rimedi specifici* e disse che, dinanzi all'areopago medico non si verrebbe a mettere in dubbio l'esistenza di *rimedi specifici*. In quanto a me però, che da molti anni professo la medicina, debbo dire che, nello stato attuale delle scienze mediche non esistono *rimedi specifici (Iarità)*, e che se il Parlamento sancisse questa parola sarebbe per certo grandemente censurato. (*Movimenti e risa*)

**POLTO.** Mi rincresce che l'argomento ci porta in discorsi accademici, dai quali io rifuggo. Qui fortunatamente non siamo, l'onorevole Bo ed io, i soli cultori dell'arte salutare, ma vi hanno fra i nostri colleghi ben altri e parecchi, i quali possono attestare se, nella volgare lingua della scienza medica, non vi siano *medicamenti* indicati coll'epiteto di *specifici*.

**BO.** Mi rincresce dover dire che vi sono grandi uomini nella scienza medica, e citerò fra gli altri Giacomini, a cui nessuno negherà il primato in questa materia, i quali negano ciò e credono pregiudizio l'ammettere ancora *rimedi specifici*. Tommasini negava persino che la china fosse uno *specifico* per le febbri intermittenti e il mercurio per le malattie veneree. (*Iarità generale*)

Voci. Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La parola spetta ancora al relatore pel riepilogo della discussione.

**MICHELINI G. B., relatore.** Non entrerà nelle questioni che sono state lungamente agitate. Sembrami, dalla discussione che ebbe luogo sinora, potersi stabilire in modo irrefragabile esser intendimento della legge di accordare la *privativa* a tutte le *invenzioni industriali*.

Qui cade la prima questione, se fra queste *invenzioni industriali* debbansi comprendere, ovvero eccettuare i *medica-*

*menti*. L'onorevole Farini ed il deputato Gustavo Cavour propugnarono la sentenza doversi escludere i *medicinali*. Io, come dissi, non entrerò nella questione, che, secondo me, è stata vittoriosamente trattata dal commissario regio; dirò bensì, per porre la questione nei suoi veri termini che, se si crede di non comprendere i *medicinali* tra gli oggetti pei quali si debbono accordare *privative*, non basta di sopprimere gli articoli 37 e 38 che cadono in discussione, ma bisognerebbe fare un'aggiunta all'articolo 6, in cui sono designati gli oggetti per i quali non si accordano *privative*. Allora naturalmente non accordandosi *privativa* per i *medicinali*, la Commissione stessa ritirerebbe i due articoli 37 e 38 i quali rimarrebbero perfettamente inutili.

Che se la Camera non approvasse tale aggiunta agli oggetti per i quali non si devono accordare *privative*, allora facendomi a considerare i termini con cui è compilato il numero 1 di questo articolo 37 mi sembra di scorgere che le parole *preparazioni farmaceutiche e medicamenti* indicano uno stesso oggetto, con questa sola differenza che le prime indicano la *preparazione* che trovasi ancora nelle caraffe del farmacista, laddove la parola *medicamento* indica la stessa *preparazione*, ma relativamente all'ammalato.

E si è in questo senso che da uno dei medici preopinanti è stato detto che i *medicamenti* per essere tali devono *medicare*, cioè giovare all'ammalato. Ora, siccome nè il Governo nè alcuno dei membri della Commissione intende che il Governo, quando accorda *privative*, giudichi dell'utilità degli oggetti pei quali esse sono accordate, così mi sembra che non solamente senza inconveniente, ma anzi per essere più consentanei al principio della nostra legge si potrebbe sopprimere la parola *medicamenti*. Faccio questa proposta in mio proprio nome, e non a nome della Commissione, non avendo avuto il tempo di comunicarla ai miei colleghi.

Invece poi di dire *preparazioni farmaceutiche*, direi *preparazioni chimiche*, perchè noi legislatori dobbiamo valerci dei vocaboli che sono di uso volgare ed universalmente conosciuto e non dei termini speciali delle arti e professioni.

Si arroge che le *preparazioni farmaceutiche* sono una parte delle *preparazioni chimiche*, e che così questa disposizione di legge si applicherebbe ad oggetti che anche essi potrebbero nuocere, cioè a quelle *preparazioni chimiche* le quali non entrano nella designazione di *preparazioni farmaceutiche*. Notisi ancora che nella generale denominazione di *preparazioni chimiche* sono comprese le così dette *preparazioni galeniche*.

**PRESIDENTE.** Il deputato Demaria propone un emendamento il quale consisterebbe nel sostituire nel primo alinea alle parole *prodotti chimici, nuovi medicamenti*, proporrebbe quindi al secondo l'aggiunta: « il Consiglio superiore di sanità pubblicherà, entro 15 giorni dalla data approvazione, l'invenzione o scoperta che l'avrà ottenuta. »

Siccome però la Camera non si trova più in numero, così si rimanderà a domani la votazione.

**DEPUTAZIONE PER ASSISTERE AI FUNERALI  
DEL DEPUTATO BELLONO.**

**PRESIDENTE.** La Camera ha già ricevuto il doloroso annuncio della perdita dell'onorevole nostro collega il deputato Bellono; per seguire la consuetudine e per rendere do-

mani gli onori funebri a chi ebbe l'alto onore di sedere fra i deputati della nazione, estrarrò a sorte il nome dei deputati che dovranno intervenire.

Sono estratti :

Polto, Colli, Gerbore, Castelli, Baino, Demarchi, Agnès, Correnti, Cavour G., Mazza Andrea, Bolmida, Ravina.

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

- 1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo alle privative per invenzioni e scoperte industriali;
- 2° Discussione del bilancio passivo di grazia e giustizia pel 1853;
- 3° Crediti suppletivi ai bilanci 1851, 1852, 1853;
- 4° Progetto di legge per una spesa per la strada ferrata da Quarto a Solero.

## TORNATA DEL 5 DICEMBRE 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** *Relazioni sui progetti di legge: privativa del peso sottile nel porto franco di Genova; continuazione dell'uso e dello smercio dell'antica carta bollata — Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge sulle privative per le invenzioni e scoperte industriali — Emendamenti dei deputati Polto, Demaria e Farini — Opposizioni del commissario regio Scialoja — Approvazione degli emendamenti del deputato Farini, e degli articoli dal 37 al 56 — Opposizioni del commissario regio e del relatore all'emendamento della Commissione all'articolo 57 — Parole in difesa del deputato Cadorna C. — Repliche — Si rinvia la discussione — Presentazione di un progetto di legge del ministro di grazia e giustizia per la tariffa delle spese in materia penale.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente ed espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera.

5491. Il presidente del Consiglio provinciale di Chiavari, per mandato di quel Consiglio, rassegna alla Camera una petizione diretta a conseguire uno straordinario sussidio di lire cinquecentomila a favore di quella provincia.

5492. 119 operai abitanti nel comune di Caselle espongono che, mentre il prezzo dei cereali va prendendo vistosi aumenti, il lavoro e la paga loro diminuisce non poco, e temendo perciò di non poter più provvedere il necessario sostentamento alle loro famiglie, si rivolgono alla Camera perchè voglia invitare il Governo ad avvisare al miglior modo di riparare all'infelice loro condizione, mantenendo loro il lavoro, ed emanando quelle disposizioni più atte a far affluire sui mercati la derrata alimentare a prezzi più moderati.

5493. Pistone, presidente della società degli operai di Veneria Reale, presenta una petizione conforme alla precedente.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

### **RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE; ESERCIZIO DEL PESO SOTTILE NEL PORTO FRANCO DI GENOVA; CONTINUAZIONE DELLO SMERCIO DELL'ANTICA CARTA BOLLATA.**

**MONTICELLI**, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge sulla privativa d'esercizio del peso sottile nel porto franco di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 539.)

**CAVALLINI**, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge per la continuazione dell'uso e dello smercio dell'antica carta bollata. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1684.)

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

### **ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Il signor Michele Erede fa omaggio alla Camera di 150 copie di una sua Memoria sul *Cholera*.

Il signor Alessandro Messea fa omaggio alla Camera di 60 esemplari di un suo scritto sull'amministrazione dei boschi.